



TERRE
DELL'ALTO
PIEMONTE

REGOLAMENTO ACQUISTI

Sommario

PREMESSE.....	3
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1. Finalità.....	3
Art. 2. Funzioni aziendali e competenze	3
TITOLO II - AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA	4
Art. 3. Oggetto	4
Art. 4. Affidamento diretto per lavori, beni e servizi	4
Art. 4.1. Affidamento diretto fino a 40.000 euro ex art. 36 comma 2 lettera a) del Codice	5
Art. 4.2 Affidamento diretto sopra i 40.000 euro ex art. 36 comma 2 lettera b) del Codice	5
Art. 5. Confronto competitivo	6
5.1 Avvio della procedura.....	6
5.2 L'indagine di mercato	6
5.3 Il confronto competitivo.....	7
5.4 Costituzione dell'elenco fornitori.....	7
Art. 6. Procedura per gli acquisti di lavori ex art. 36 comma 2 lettere c), c-bis) e d).	8
Art. 7. Principio di rotazione.....	8
Art. 8. Commissioni di gara.....	9
Art. 9. Requisiti e modalità semplificate di verifica dell'affidatario	10
Art. 10. Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive.....	12
Art. 11. Mercati elettronici e centrali di committenza	12
Art. 12. Aggiudicazione e stipula dei contratti.....	12
TITOLO III – IL FONDO ECONOMALE.....	13
Art. 13. Oggetto	13
Art. 14. Istituzione del fondo economale	13
Art. 15. Affidatari	14
Art. 16. Spese effettuabili mediante il fondo economale	14
Art. 17. Pagamenti e rendicontazione.....	16
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	16
Art. 18. Norme finali e transitorie	16

PREMESSE

Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli scarl (indicato di seguito per brevità "ATL") ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (c.d. Codice dei Contratti Pubblici, di seguito denominato anche "Codice") con particolare riferimento ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 36 del medesimo Codice, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal legislatore nazionale e alle indicazioni fornite dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) mediante procedure semplificate, di lavori, forniture e servizi.

L'Agenzia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice è un'amministrazione aggiudicatrice in quanto organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del Codice e, pertanto, rientra tra i soggetti tenuti alla sua applicazione.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Finalità

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a garantire la qualità delle prestazioni e ad assicurare che i singoli affidamenti avvengano nel rispetto del diritto comunitario e nazionale, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ATL al fine di ottenere la massima economicità nelle procedure di affidamento.
2. Ove i principi indicati pregiudichino l'economia e l'efficacia dell'azione ed il perseguimento degli obiettivi dell'ATL gli organi competenti di cui al successivo articolo 2, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 2. Funzioni aziendali e competenze

1. Il soggetto competente all'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano verso l'esterno, nonché alla stipula dei contratti, è l'Organo di Amministrazione o suoi delegati, entro i limiti e le competenze oggetto della delega attribuita per la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei contratti, mediante autonomi poteri di spesa.
2. Il soggetto di cui al comma 1 è, tra il resto, competente alla nomina del Responsabile del Procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del Codice. La nomina avviene nel rispetto dei limiti e delle competenze di cui al citato art. 31 e Linee Guida ANAC n. 3, per quanto compatibili. La nomina può avvenire per singola procedura o per categorie di procedure o contratti. In base all'art. 31 comma 10 del Codice, tale soggetto può essere o unico o diverso per ciascuna fase.
3. Nel caso in cui, per la specifica procedura, il RUP individuato ai sensi dei commi precedenti risulti carente dei requisiti di professionalità necessari o in situazioni di incompatibilità, l'ATL affida lo svolgimento delle attività di supporto ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dal Codice o per l'affidamento di incarichi professionali.

TITOLO II - AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA

Art. 3. Oggetto

1. Il presente Titolo si applica alle procedure nei settori ordinari di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice, coerentemente alle linee guida ANAC emanate in materia ai sensi dell'art. 36 comma 7 del Codice.
2. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016 nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono da intendersi al netto dell'IVA. E' fatto divieto di artificioso frazionamento.
4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avviene nel rispetto delle procedure e delle fasce di importo di cui all'art. 36 comma 2 del Codice. L'ATL può comunque ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate.
5. Resta fermo quanto previsto con riferimento alle spese per pronta cassa o economali di cui al Titolo III.

Art. 4. Affidamento diretto per lavori, beni e servizi

1. L'affidamento diretto, anche previa consultazione di più operatori economici o preventivi, non configura una procedura di gara negoziata ed è soggetto ai principi generali ed alle norme del Codice direttamente applicabili. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 216 comma 27-octies del Codice si applicano le Linee Guida ANAC n. 4 per quanto compatibili.
2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente adottata dal soggetto competente di cui al precedente art. 2. Ai sensi dell'art. 32, comma 2 secondo periodo, del Codice, nelle procedure di affidamento diretto o di lavori in amministrazione diretta, la determina a contrarre, o atto a essa equivalente, può essere redatta in modo semplificato e contenere almeno: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il CIG, il RUP; il fornitore; le ragioni della scelta del fornitore; il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
3. Nei casi di affidamento diretto preceduti da un confronto tra più preventivi, la determina contiene, oltre al contenuto minimo di cui al comma precedente, le modalità prescelte per l'individuazione degli operatori da consultare o per l'acquisizione dei preventivi da valutare ed i soggetti interpellati.
4. Il provvedimento di cui al precedente comma 1 corrisponde, salvo il caso di cui all'art. 5.1 comma 3 del Regolamento, all'affidamento del contratto d'acquisto.
5. Il provvedimento di cui al precedente comma 1 chiarisce, tra il resto, l'attività propedeutica e preparatoria, nonché le ragioni che lo hanno determinato. L'attività propedeutica all'affidamento di cui ai successivi paragrafi è volta a motivare non la scelta della procedura, ma il "processo" che porta ad individuare un determinato appaltatore piuttosto che di uno diverso.

Art. 4.1. Affidamento diretto fino a 40.000 euro ex art. 36 comma 2 lettera a) del Codice

1. Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 si procede mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.
2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice e delle regole di concorrenza, per individuare il fornitore l'ATL può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, con ogni mezzo ritenuto idoneo allo scopo, ivi compresa l'esecuzione di indagini di mercato o l'acquisizione di preventivi, anche attingendo ad elenchi di operatori economici, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, rotazione e trasparenza, senza che da ciò derivino vincoli, né alcuna pretesa da parte degli operatori di mercato, neanche nelle forme della legittima aspettativa.
3. L'ATL motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando conto del rispetto del principio di rotazione, del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto all'interesse che si deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. A tal fine, si può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi e/o condizioni praticate ad altri soggetti. In ogni caso, con il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta pratica corretta, adempiendo al contempo, oltre a quanto previsto al precedente comma 1, ai principi di concorrenza, oggettività, economicità oltre che di efficienza.
4. Per gli affidamenti di cui al presente paragrafo ed in ogni caso per quelli di modico valore inferiori a 1.000 euro, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, richiamando i presupposti di cui al presente articolo del regolamento.
5. Qualora, per importi inferiori a 40.000,00, nell'esercizio della propria discrezionalità, si proceda alla valutazione di più operatori secondo le regole del confronto competitivo - o procedura negoziata - di cui al successivo art. 5, il medesimo sarà svolto previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti.

Art. 4.2 Affidamento diretto sopra i 40.000 euro ex art. 36 comma 2 lettera b) del Codice

1. Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, la scelta dell'affidatario avviene nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e con scelta motivata ai sensi del comma 3 del precedente articolo 4.1 primo periodo, previa consultazione di almeno cinque operatori individuati tramite indagini di mercato di cui al punto 5.2 o elenchi di operatori economici, con le modalità di cui al successivo articolo 5 o, per i lavori, previa consultazione di almeno tre preventivi, acquisiti in forma scritta o elettronica, anche senza necessità di far ricorso ad un avviso preventivo. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente.
2. Nel caso di lavori, costituisce comunque una buona pratica la selezione degli operatori a cui chiedere i preventivi tramite elenchi di operatori economici, oppure, nel caso di carenza o di scarsa popolazione dei suddetti elenchi, il ricorso alle indagini di mercato.

Art. 5. Confronto competitivo

5.1 Avvio della procedura

1. Per gli affidamenti di cui alla lettera b) dell'art. 36 del Codice, la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo, nelle more dell'eventuale costituzione di un elenco fornitori, avviene mediante lo svolgimento di indagini di mercato. Qualora si utilizzino strumenti di acquisto o di negoziazione delle centrali di committenza è inoltre possibile attingere dall'elenco degli operatori economici presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.
2. Nella determina a contrarre, oltre agli elementi richiamati al precedente art. 4 comma 3, deve altresì essere indicato il procedimento che è stato applicato per la selezione degli operatori economici da consultare. Vanno adottati gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 53 del Codice.
3. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo, il soggetto competente può procedere ad affidamento diretto tramite un unico atto contenente gli elementi previsti dall'art. 4 del presente Regolamento. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'avvio della procedura avviene previa adozione di una determina o atto equivalente nel quale si individuano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, a cui farà seguito, scaduti i termini di offerta, la nomina della commissione ai sensi degli artt. 5.3 comma 4 e 7 del Regolamento e poi la proposta di aggiudicazione di cui al successivo art. 12 c. 1.

5.2 L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. L'avvio dell'indagine di mercato avviene mediante pubblicazione di un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", fermo restando la possibilità di utilizzare anche altri strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici.
3. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. Tra le ragioni di urgenza trovano giusta motivazione la necessità di partecipazione a bandi per finanziamenti.
4. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.
5. Qualora l'avviso preveda una limitazione in ordine al numero di operatori economici selezionati

(numero massimo di operatori che saranno invitati), i relativi criteri di selezione, come indicati nell'avviso, devono risultare essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, oppure utilizzando il sorteggio pubblico.

6. Qualora si proceda all'espletamento del sorteggio, adeguatamente pubblicizzato sul profilo di committente, il medesimo dovrà risultare anonimo, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

7. Qualora si proceda ad acquisti attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni delle centrali di committenza qualificate, oltre a quanto previsto ai precedenti commi, per la selezione degli operatori da invitare si può procedere attraverso l'elenco degli operatori economici del mercato elettronico stesso; in tal caso la rotazione degli inviti è effettuata con riferimento a questa Società.

5.3 Il confronto competitivo

1. La Società invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3, del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

2. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.

4. Le sedute di gara da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e le sedute volte alla verifica della documentazione amministrativa nel caso delle procedure da aggiudicarsi con l'offerta economicamente più vantaggiosa sono, di norma, svolte dal RUP o da un seggio di gara nominato ad hoc dal soggetto di cui al precedente articolo 2, per le procedure di competenza, e secondo quanto indicato dalle Linee Guida ANAC n. 3.

5.4 Costituzione dell'elenco fornitori

1. L'ATL può individuare gli operatori economici da invitare selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del Codice, garantendo il rispetto del principio di rotazione degli inviti secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

2. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico reso conoscibile mediante nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità e sottoposti a revisione periodica.

3. Il predetto avviso indica i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'ATL intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo, le modalità di presentazione delle domande di iscrizione.

4. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante

5. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto disciplinate dal presente Regolamento.
6. L'ATL può, con scelta discrezionale ed al fine di aumentare il confronto concorrenziale, invitare anche altri operatori economici non iscritti all'elenco.
7. L'ATL si riserva di istituire gli Elenchi con apposito atto o regolamento. Fino alla loro istituzione, restano validi quelli già costituiti, purché compatibili con il Codice e ove adeguatamente popolati.

Art. 6. Procedura per gli acquisti di lavori ex art. 36 comma 2 lettere c), c-bis) e d).

1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 216 comma 27-*octies* del Codice, per l'affidamento di lavori di cui alle lettere c), c-bis) e d) del comma 2 dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016 si applicano, oltre alle norme del Codice, le Linee Guida ANAC n. 4.
2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente adottata dal soggetto di cui all'art. 2. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
3. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sono individuati sulla base delle indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
4. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 5.2, 5.3 e 5.4 del presente Regolamento.

Art. 7. Principio di rotazione

1. Coerentemente con i principi di cui all'art. 36, comma 1 del Codice e le linee guida ANAC n. 4, si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere.
2. Una commessa è da intendersi analoga in funzione della tipologia e delle caratteristiche del bene, dell'opera o del servizio da acquisire e del relativo valore economico; a tal fine, le fasce di valore economico entro le quali applicare il principio di rotazione sono:
 1. importi inferiori a € 5.000,00;
 2. importi tra € 5.000,00 e non superiore a € 15.000,00;
 3. importi tra € 15.000,00 e non superiore a € 40.000,00.
 4. importi tra € 40.000,00 ed € 89.999,99;
 5. importi tra € 90.000,00 ed € 149.999,99;
 6. importi tra € 150.000,00 ed entro l'importo di cui all'art. 35 c.1 lett. c) del Codice;
 7. per opere e servizi di cui all'allegato IX del Codice di importo pari o superiore alla soglia di cui alla precedente n. 6, la rotazione si applica per fasce economiche di € 100.000,00 ognuna.

La rotazione si applicherà solo agli affidamenti, di contenuto identico o analogo, che si collocano

all'interno della stessa fascia.

4. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. Tuttavia, l'affidamento o il re-invito al pregresso affidatario è ammissibile in presenza di una particolare struttura del mercato e, quindi, in presenza di condizioni oggettive di carenza di alternative (anche sotto il profilo dell'efficacia e della certezza del risultato o del dispendio finanziario), oppure da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, accertate e motivate da parte del RUP, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

4. La rotazione non si applica nel caso di procedure aperte al mercato, in cui gli operatori da invitare siano individuati mediante una indagine di mercato, ai sensi del precedente paragrafo 5.2, e non si operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici selezionati. Quanto sopra in ossequio ai principi di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, ritenendo sufficientemente efficace lo strumento di pubblicità utilizzato, funzionale ed idoneo ad evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

5. La rotazione non si applica laddove l'affidamento avvenga tramite procedure ordinarie.

6. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente articolo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione di cui al precedente articolo 2.

Art. 8. Commissioni di gara

1. Coerentemente con le Linee Guida ANAC emanate in materia, di seguito vengono disciplinate le procedure ed i criteri generali di nomina delle commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, nonché con riferimento:

1. alla nomina dei commissari fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.Lgs. 50/2016;
2. alla nomina dei commissari interni nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà.

2. Il soggetto di cui al precedente articolo 2, per le procedure di competenza, nomina, nei limiti dell'art. 77, una commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. La commissione nominata potrà anche provvedere alle operazioni di gara afferenti la valutazione della documentazione amministrativa qualora previsto nell'atto di nomina. La nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

3. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
4. Entro i limiti previsti dall'art. 77 del Codice, i componenti sono di norma selezionati tra il personale della Società e tra il personale in servizio presso i Soci dell'Ente medesimo.
5. La selezione dei commissari avviene nel rispetto del principio di rotazione. Al riguardo rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati; non possono di norma avere nuovi incarichi coloro che siano stati già nominati esperti, per uno specifico settore, in tre commissioni di gara nel corso dell'anno, se ci sono altri soggetti idonei ad essere nominati commissari.
6. I componenti devono avere comprovata esperienza in riferimento a uno o più dei criteri stabiliti per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. È la commissione, nel suo complesso, a dover garantire il possesso delle conoscenze tecniche globalmente occorrenti nella singola fattispecie. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole ai sensi del comma 9 del citato art. 77.
7. Oltre a quanto specificato al precedente comma 4, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.Lgs. 50/2016, è ammessa l'individuazione di componenti esterni all'Ente in possesso di requisiti di esperienza, di professionalità e di onorabilità.
8. In ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, l' ATL, anche su proposta del RUP, può prevedere la nomina di una commissione ad hoc anche al di fuori dei casi di cui al comma 1.

Art. 9. Requisiti e modalità semplificate di verifica dell'affidatario

1. L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di moralità e, nel rispetto dei criteri di selezione della specifica procedura, dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dagli artt. 80, 83 e 84 del Codice.
2. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, richiesti nell'ambito della specifica procedura, sono dichiarati da parte degli operatori economici selezionati mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46, del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il pieno possesso di tutti i prescritti requisiti, anche redatta secondo il modello del documento di gara unico europeo (art. 85 del Codice).
3. Nelle procedure sotto-soglia, nelle more dell'attivazione della banca dati centralizzata di cui all'art. 81 del Codice e salvo diverse intervenute disposizioni anche da parte dell'ANAC, nei confronti degli affidatari, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, l'ATL provvede ai controlli di cui al Capo V del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo quanto specificato nelle linee guida ANAC n. 4 ovvero, nel caso di affidamento diretto:

A) Per importi oltre 20.000,00 euro si procede alla stipula del contratto a seguito delle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012).

B) Per importi oltre 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto si può procedere alla stipula del contratto sulla base di:

- apposita autocertificazione da parte dell'operatore economico, in applicazione del precedente comma 2;
- consultazione del casellario ANAC;
- verifica della sussistenza dei requisiti speciali (qualora previsti) e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012);
- verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1 del Codice (assenza di condanne per i soggetti di cui al comma 3 del Codice);
- verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, comma 4 del Codice (assenza violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti),
- verifica del Documento unico di regolarità contributiva ();
- verifica della sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del Codice (assenza stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo).

C) Per importi fino a 5.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto, si procede alla stipula del contratto sulla base di:

- apposita autocertificazione da parte dell'operatore economico, in applicazione del precedente comma 2;
- consultazione del casellario ANAC;
- verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- verifica della sussistenza dei requisiti speciali (qualora richiesti) e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012).

4. Oltre ai controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e secondo quanto disciplinato al successivo articolo 10, resta ferma la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012).

5. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso di uno dei requisiti prescritti il contratto è risolto, fatto salvo il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; il fatto è segnalato alle competenti Autorità e ad ANAC.

6. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui all'art. 36

comma 6 del Codice, L'ATL verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis del medesimo art. 36.

Art. 10. Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive

1. Al fine di assicurare l'affidabilità di chi si propone quale contraente, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rese dagli operatori economici ai fini di cui al precedente articolo 7, l'ATL provvede ai controlli di cui al Capo V del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il meccanismo di controllo a campione di seguito specificato.
2. Al fine di provvedere ai controlli a campione di cui al precedente comma 1, con modalità non penalizzanti per l'efficiente svolgimento del procedimento e che, tuttavia, non compromettano la possibilità di accertamento dell'affidabilità morale dell'operatore economico selezionato tramite affidamento diretto, si procederà alla completa verifica delle dichiarazioni rese per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 20.000,00, nella misura del 10% (arrotondato all'unità superiore).
3. Al termine di ogni quadrimestre, entro il primo mese successivo, il Presidente procederà al sorteggio dei CIG relativi ai contratti di importo inferiore ad € 20.000,00 affidati direttamente nel suddetto periodo, nella misura di cui al precedente comma 2.
4. Per ognuno degli affidatari dei contratti sorteggiati il RUP, con il supporto dell'Ufficio Amministrativo, procederà alle verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012).
5. Per l'efficiente svolgimento della procedura, si specifica che non è necessario procedere a quelle verifiche di cui al comma precedente, qualora le corrispondenti certificazioni, eventualmente acquisite dall'Ente in precedenza, siano ancora in corso di validità.

Art. 11. Mercati elettronici e centrali di committenza

1. Ai sensi dell'art. 36 comma 7 e nei limiti dell'art. 37 del Codice, l'ATL può espletare le procedure di cui agli articoli precedenti attraverso strumenti telematici di negoziazione o di acquisto, come definitivi dall'art. 3 del Codice, messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, ivi compreso il MePA (Mercato elettronico Pubblica Amministrazione).
2. L'ATL può altresì acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata, nelle forme di cui all'art. 37 comma 7 e seguenti del Codice.

Art. 12. Aggiudicazione e stipula dei contratti

1. Le offerte sono valutate dal RUP o dalla commissione, secondo quando previsto dall'art. 8 del Regolamento. La proposta di aggiudicazione, è presentata al soggetto competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario ed alla stipula del contratto, di cui all'articolo 2.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti secondo l'art. 9.

2. La proposta, ai fini della stipula controfirmata dal soggetto competente di cui all'art. 2, ove non coincidente con il RUP, o adottata a seguito di verbale dell'Organo amministrativo, contiene gli elementi e può assolvere alla funzione della determina a contrarre o atto equivalente di cui all'art. 32 c. 2 del Codice.

3. L'ATL può procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida o, viceversa, può decidere di non procedere affatto all'affidamento ove tutte offerte presentate non siano valide o siano ritenute inadeguate.

4. I contratti sono stipulati di norma mediante scrittura privata in modalità elettronica, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

5. I contratti di importo non superiore a 40.000 euro possono essere stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica o posta elettronica certificata. I contratti commerciali sono, infatti, caratterizzati dall'apposizione della sottoscrizione delle parti contraenti mediante scambio di corrispondenza commerciale. Il contratto si intende concluso con all'avvenuta ricezione da parte dell'ATL della lettera di incarico controfirmata dall'operatore economico aggiudicatario.

6. I contratti stipulati mediante corrispondenza commerciale, anche se contengono clausole relative alle condizioni generali del contratto (art. 1341 c.c.), sono soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso (art. 22 dello stesso Allegato A -Parte II- del D.P.R. n. 642/27).

TITOLO III - IL FONDO ECONOMALE

Art. 13. Oggetto

1. Il presente Titolo disciplina l'istituzione e la gestione del fondo economale da parte dell'ATL ed in particolare le operazioni riguardanti i pagamenti relativi ad acquisizioni di beni e servizi per pronta cassa nei limiti di valore e materia di seguito indicati, al fine di garantire il regolare funzionamento dell'Agenzia.

Art. 14. Istituzione del fondo economale

1. È istituito un fondo economale dell'ATL, il cui ammontare è determinato annualmente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con possibilità di reintegro.

2. Per la gestione ordinaria del fondo economale è nominato, tra il personale interno dell' ATL che si occupa della contabilità generale e della cassa, un responsabile del fondo economale, il quale è autorizzato a provvedere ai pagamenti necessari al funzionamento dell'Agenzia, nei limiti e nelle forme previste dal presente Titolo.

3. In caso di assenza od impedimento del responsabile del servizio, lo stesso è affidato ad altro dipendente incaricato temporaneamente a tale scopo dal responsabile citato.

4. Il fondo economale è depositati in appositi conti correnti bancari presso gli Istituti di Credito con cui l'ATL ha stipulato un contratto di conto corrente.

5. Per l'esecuzione dei pagamenti in contanti il responsabile dispone di una cassa economale

alimentata con prelievi in contanti. I prelievi devono essere effettuati in relazione alle esigenze di pagamento e in modo da rendere minima la giacenza di denaro contante nella cassa economale.

Art. 15. Affidatari

1. L' Affidatario del fondo economale è personalmente responsabile delle somme ricevute, sino a che non ne abbia ottenuto discarico, e della regolarità dei pagamenti eseguiti.
2. Il responsabile del fondo è tenuto a verificare la conformità dell'ordine e della procedura del pagamento, così come disposto dal presente Regolamento.

Art. 16. Spese effettuabili mediante il fondo economale

1. Per spese economali si intendono le spese minute di non rilevante ammontare, finalizzate ad acquistare dagli operatori economici beni e servizi necessari a sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali degli Uffici o che per loro natura devono essere pagate all'ordine.
2. Non possono essere pagate da Fondo economale le prestazioni relative a contratti pubblici d'appalto o concessione, come definiti dall'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010).
3. È stabilito il limite massimo di valore per ciascuna singola spesa, effettuabile mediante fondo economale, **in euro 1.500 (IVA esclusa)**. In caso di necessità ed urgenza, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, è consentito al responsabile del fondo economale di procedere ad acquisizioni di importo superiore alla soglia indicata, salva la necessità di motivare opportunamente tale decisione in fase di rendicontazione delle spese.
4. Nessuna acquisizione può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di rientrare nelle soglie ammissibili per il pagamento mediante utilizzo del fondo economale.
5. Sono effettuabili ordinariamente mediante l'utilizzo del fondo economale le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese minute per la gestione, il funzionamento e l'attività dell'ATL di necessità immediata e non prevedibile, o pagabili all'ordine;
 - b) anticipazioni di cassa e rimborsi spese.
6. A titolo esemplificativo, sono effettuabili mediante l'utilizzo del fondo economale, qualora non riconducibili ad altri contratti e procedure disciplinate dal presente Regolamento:
 - a) acquisto di cancelleria, consumabili per ufficio, e materiali similari; mobili, arredi, attrezzature e altri materiali, la cui necessità non sia prevedibile nella fase di predisposizione delle procedure per le ordinarie forniture;
 - b) acquisto, riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature, non programmati o programmabili;
 - c) acquisto, anche per via telematica, di biglietti aerei, ferroviari, o relativi ad altri mezzi di trasporto;
 - d) spese per taxi, per noleggio con conducente o servizi di noleggio di automezzi;
 - e) spese postali e telegrafiche, per l'acquisto di carte e valori bollati, per spedizioni a mezzo servizio ferroviario, postale o corriere; ritiro merci in contrassegno;
 - f) spese di iscrizione obbligatoria e similari; quote di adesione a enti, associazioni, locali o di categoria;

- g) spese per cellulari ed accessori;
- h) ricariche telefoniche, servizi di connessione internet, software, servizi di fornitura posta certificata e utenze varie non riconducibili a contratti stipulati dall' ATL nelle forme previste dal Regolamento per l'acquisto di beni e servizi
- i) acquisto di libri, pubblicazioni e simili;
- j) spese per abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni periodiche e collegamenti a banche dati;
- k) spese per pubblicazioni obbligatorie per legge su G.U., B.U.R., quotidiani ecc., nonché per registrazione, trascrizione, visure catastali, canoni televisivi, SIAE, affissioni; oneri tributari in genere relativi al demanio o patrimonio comunale, imposte, tasse e canoni diversi;
- l) pulizie, facchinaggio e trasporto materiali, non programmati o programmabili;
- m) noleggio attrezzature e/o sale per manifestazioni, incontri, dibattiti e riunioni, sia private sia pubbliche;
- n) altre spese minute connesse con l'organizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, seminari, fiere, riunioni, conferenze o eventi simili, tra cui anche il servizio di informazione, accoglienza e ricevimento la cui necessità non sia prevedibile nella fase di predisposizione delle procedure di affidamento;
- o) spese per riproduzioni grafiche, riproduzioni di disegni, sviluppo foto, rilegatura volumi, mappature;
- p) realizzazione di grafiche e brochure la cui necessità non sia prevedibile nella fase di predisposizione delle procedure per l'ordinaria fornitura;
- q) iscrizione/partecipazione a convegni, seminari, corsi di formazione, o eventi simili connessi con l'attività dell'ATL;
- r) spese per pubblicità su giornali o attraverso altri media la cui necessità non sia prevedibile nella fase di predisposizione delle procedure per l'ordinaria fornitura;
- s) pubblicazione di avvisi di gara di appalto, concorsi e di altra natura; pubblicazioni di annunci, comunicati e similari;
- t) servizi di catering;
- u) acquisto alimentari e bevande;
- v) spese per accertamenti sanitari e adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- w) interventi urgenti di disinfestazione;
- x) spese riconducibili all'accoglienza, ospitalità e ristoro, connesse alle attività svolte dall' ATL;
- y) spese per omaggi, nell'ambito dell'attività di accoglienza e promozione (es. prodotti enogastronomici o del territorio);
- z) ogni altra spesa minuta ed urgente, di carattere diverso da quella sopra indicata, necessaria per il funzionamento degli uffici e servizi dell'Ente, per la quale sia indispensabile il pagamento immediato, purché sia nei limiti sopra indicati.

7. L' ATL ha facoltà di provvedere, tramite il responsabile del fondo economale, ad anticipazioni di cassa, a copertura di spese previste e connesse, e rimborsi spese, debitamente documentate, quali:

- a) rimborso spese ed anticipi di spese per trasferte e missioni (viaggio, pernottamento, e pasti, ecc.) da parte degli Organi e del personale dipendente o in collaborazione incaricato;
- b) rimborso spese ed anticipi di spese per acquisti urgenti effettuati per conto dell' ATL da parte di personale preposto o incaricato all'espletamento della procedura;

c) rimborso spese ad enti ed associazioni per attività di accoglienza e promozione.

6. In casi eccezionali di necessità o urgenza, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, e nei limiti di importo di cui al comma 2, possono essere effettuate mediante l'utilizzo del fondo economale, altre spese connesse con l'attività dell'ATL, salva la necessità di motivare opportunamente tale decisione in fase di rendicontazione delle spese.

Art. 17. Pagamenti e rendicontazione

1. Il responsabile del fondo economale, nei limiti di quanto previsto dal presente regolamento e dalle disposizioni di legge, provvede ai pagamenti relativi alle spese di cui all'articolo 16 e nei limiti di spesa ivi indicati, mediante bonifico bancario o postale, carta di credito, assegno o, eventualmente, ricorrendo all'uso del denaro contante attuando la procedura di seguito indicata

2. I pagamenti vengono effettuati dietro presentazione di giustificativi di spesa idonei a provare l'operazione di acquisizione di beni e servizi, il destinatario, e l'importo versato, quali ricevute, scontrini fiscali, documenti commerciali di cui al D.M. del 7 dicembre 2016 o fatture intestate all'ATL.

3. Le anticipazioni di cassa per le spese di viaggio in genere e rimborsi (convegni, seminari di studio, missioni ecc.) vengono erogate al personale incaricato.

4. Il responsabile deve curare che il giornale di cassa sia tenuto costantemente aggiornato e redige mensilmente opportuna rendicontazione delle somme ricevute di tutte le spese effettuate mediante il fondo. Il rendiconto è verificato dal Consiglio di Amministrazione con cadenza semestrale.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18. Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, le norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di acquisizioni di lavori, beni e servizi da parte di enti e società partecipate da pubbliche amministrazioni e disposizioni collegate.

2. In applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013, l'ATL provvede a pubblicare e aggiornare sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture disciplinate dal Codice.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 21/03/2023 e resterà in vigore fino all'adozione di un nuovo Regolamento.